



Consiglio Regionale

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

Relazione della 2^a Commissione consiliare permanente

Signor Presidente e colleghi Consiglieri,

la 2^a Commissione Consiliare Permanente ha esaminato il progetto di legge n. 40/2014 di iniziativa della Giunta regionale, contenente Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, unitamente al progetto di legge n. 44/2014 di iniziativa consiliare contenente Disposizioni correttive ed integrative alla legge regionale n. 17 del 25 giugno 2007 recante disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici nel corso di diverse sedute alle quali sono stati invitati in audizione l'Assessore Mario Mazzocca ed i Dirigenti regionali Iris Flacco, Vincenzo Rivera e Claudio Ruffini.

Sul progetto di legge sono stati acquisiti sia il parere positivo della Prima Commissione Consiliare espresso a maggioranza dei Commissari presenti, sia della IV Commissione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Inoltre ha acquisito il parere CONTRARIO del CAL espresso nella seduta del 10 dicembre 2014 (che si allega). In merito a tale parere la Commissione ha ritenuto di armonizzare i contenuti del progetto di legge attraverso l'accoglimento, da parte della stessa, degli emendamenti presentati.

Nella seduta del 12 maggio 2015, la Commissione ha proceduto, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, all'abbinamento dei testi.

A maggioranza dei Commissari presenti il consesso ha deliberato, quale testo base il progetto di legge n. 40/2014, conseguentemente è risultato decaduto il progetto di legge n. 44/2014.

Hanno votato a favore: Il Presidente Pietrucci, i Consiglieri Monticelli con delega del Consigliere Balducci, Di Nicola, Berardinetti, Olivieri e Bracco.

Hanno votato contro: i Consiglieri Sospiri più delega del Consigliere Iampieri, Ranieri e Mercante.

Nel corso della seduta sono stati approvati a maggioranza dei Commissari presenti dieci emendamenti ed un sub-emendamento sostitutivi dell'intero articolato.

Di seguito il testo complessivo, come modificato, è stato approvato a maggioranza dei Commissari presenti.

Hanno votato a favore: Il Presidente Pietrucci, i Consiglieri Monticelli con delega del Consigliere Balducci, Di Nicola, Berardinetti, Olivieri e Bracco.

Hanno votato contro: i Consiglieri Ranieri e Mercante.

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, reca disposizioni in ordine al miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione.

L'Italia ha provveduto al recepimento della direttiva con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, (Disposizioni urgenti per il recepimento delle Direttiva 25010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2013, n. 90 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del D.Lgs. 198 agosto 2005, n. 192).

La Legge Regionale attribuisce alla Giunta Regionale la adozione di disposizioni e linee guida necessarie ad attuare i Decreti emanati dal competente Ministero, consentendo così, una rapida e specifica adozione delle disposizioni tecniche e regolamentari.

Si demandano, altresì, alla Giunta Regionale le modalità per la istituzione ed il funzionamento del Catasto Territoriale degli impianti termici entro i termini stabiliti, in modo da consentire la successiva programmazione delle azioni regionali da porre in essere per il governo della materia.

La Legge identifica gli attuatori delle disposizioni nei Comuni con popolazioni superiore ai 40.000 abitanti, e nelle Province, per la restante parte del territorio, quali Autorità Competenti, in continuità con quanto fino ad oggi disposto.

Si dispone, altresì, che la Giunta Regionale attui la Direttiva in via amministrativa così da consentire la adozione dei provvedimenti e delle azioni più idonee, in linea con le disposizioni vigenti di un'amministrazione efficace ed efficiente.

Tuttavia, stante la concorrenza tra Stato e regioni, delle competenze in materia di energia, l'art. 17 del D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (in G.U. 5.6.2013, n.130), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 3.8.2013, n. 181), introduce una clausola di cedevolezza, e stabilisce che le disposizioni di cui al D.Lgs. 192/2005 si applicano, alle regioni e alle province autonome, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE e, comunque, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

Il citato articolo 17 del D.Lgs. 192/2005, prevede tuttavia che, nel dettare la normativa di attuazione, le regioni e le province autonome, sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dallo stesso D.lgs. 192/2005. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.

Al quadro sulla normativa energetica sopra riportato, si aggiunge la Legge 23 agosto 2004, n. 239, che all'art. 1 comma 44 prevede la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti interni agli edifici per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia, con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza, compatibilmente con le competenze assegnate allo Stato ed alle regioni.

La Regione Abruzzo, con la L.R. 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), ha recepito la direttiva 2002/91/CE, oggetto della originaria clausola di cedevolezza del D.Lgs. 192/2005.

Detta direttiva è stata abrogata dall'art. 29 della direttiva 2010/31/UE. Pertanto con la Legge n. 90 del 2013 (art. 13-bis), l'articolo 17 del D.Lgs. 192/2005 è stato modificato sostituendo la direttiva 2002/91/CE, con la direttiva 2010/31/UE.

Allo stesso tempo, il DPR 74/2013, attuativo del D.Lgs. 192/2005, specifica che le regioni che hanno recepito la direttiva 2002/91/CE, possono continuare le attività secondo la loro normativa, ferma restando la necessità di adeguamento della legge regionale stessa.

Pertanto la Regione Abruzzo si trova nella necessità di aggiornare la normativa regionale con le nuove disposizioni, recependo la direttiva 2010/31/UE.

Come evidenziato sopra, la direttiva 2010/31/UE, riguarda tutti gli aspetti del settore della climatizzazione. Pertanto un corretto recepimento implicherebbe la definizione di norme sui limiti di rendimento e sulle caratteristiche di prestazione energetiche degli impianti.

Pertanto, per meglio dettagliare le disposizioni e le linee guida nel settore della prestazione energetica nell'edilizia, si ritiene opportuno provvedervi con specifiche deliberazioni della Giunta Regionale, che prevedano altresì la promozione dell'unificazione dei sistemi di verifica degli impianti all'interno degli edifici, con riferimento alla Legge 239/2004, all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e all'art. 15 comma 3 della Direttiva 2010/31/UE, nei limiti delle competenze assegnate alle regioni.

Per quanto sopra, con il DDLR in approvazione, si propone di abrogare al LR 17/2007, e provvedere in tempi ragionevoli, al recepimento della direttiva 2010/31/UE mediante delle successive DGR, fornendo alle autorità competenti un periodo transitorio adeguato e confacente alla previsione della LR 17/2007.